

ADEMPIMENTI

Niente annotazione sul libretto per le auto ai dipendenti

di **Davide De Giorgi**

Dal

3 novembre 2014 saranno

operative le nuove

disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

Come noto, il nuovo

comma 4-bis dell'

art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario”, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli

obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di *leasing*), dai quali derivino

variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la **disponibilità dei veicoli**, per

periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

L'individuazione delle

fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo **art. 247-bis**.

Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci.

Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la

[**circolare n. 15513/2014**](#) con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli

standard da utilizzare in sede di adempimento.

Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.

A partire
dal 3 novembre invece,
in caso di omissione verranno applicate le
sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-
bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.

La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un
minimo di Euro 705 fino ad
un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l'
immediato ritiro della carta di circolazione.

Per i
veicoli aziendali è stata prevista una
disciplina *ad hoc*.

La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la
disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in
comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, per un
periodo superiore a 30 giorni, un
rappresentante dell'azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell'azienda, e
munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di
un'apposita istanza (conforme al Modello “
Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all'
obbligo di annotazione nell'
Archivio Nazionale dei Veicoli. L'adempimento deve essere effettuato anche qualora l'azienda
abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di
leasing o di locazione senza conducente.

La procedura per l'auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è
dunque
semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della
carta di circolazione.

I
costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di
vista finanziario. All'istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la
ricevuta di versamento dell'imposta di bollo pari ad
Euro 16 e il pagamento di
Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.

Se le **registrazioni** riguardano un' **intera flotta aziendale**, è prevista la possibilità di effettuare un' **istanza cumulativa** con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga **una sola imposta di bollo**). Attenzione però, l'aggiornamento nell'archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di **Euro 9 per ciascun veicolo**. A seguito dell'istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l'attestazione sia tenuta a bordo dell'auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.

Sul punto è intervenuta la [**circolare n.23743/2014**](#) con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.

Il Ministero chiarisce che l'adempimento **non deve essere effettuato** qualora la **disponibilità** del veicolo **costituisca** “**a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo**” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, **deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver**.

Sulla base di tale ricostruzione, sono “**certamente escluse**”:

1. l'utilizzo di **veicoli aziendali** in disponibilità a titolo di “**fringe benefit**”;
2. l'**utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali** (ad esempio i veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
3. l'utilizzo della **stessa auto da parte di più dipendenti**.

Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che **quanto specificato con la circolare n. 15513/2014** vale anche per le auto nella disponibilità di **soci, amministratori e collaboratori**.